



COMUNE DI SAN CATALDO
(Provincia di Caltanissetta)

RIPARTIZIONE IV - GOVERNO DEL TERRITORIO
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA
Dirigente Ing. Paolo Iannello

Prot. n° 3403 del 13.11.2012

OGGETTO: SCIA – DIA: Applicabilità in edilizia. Direttive

A seguito della emanazione delle recenti norme di semplificazione amministrativa a cura del legislatore regionale e nazionale che hanno interessato anche i procedimenti per la realizzazione di interventi in materia edilizia introducendo nuovi titoli abilitativi (vedi SCIA) si rende necessario diramare la presente direttiva per una disamina delle normative in vigore che disciplinano nella regione siciliana l'applicazione della SCIA e della DIA.

A) - Premesse

L'istituto della DIA, come delineato dall'art.19 della legge 7 agosto 1990 n.241 ed s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nell'ordinamento regionale è stato recepito con L.R. 10/91.

La DIA in materia edilizia viene introdotta nell'ordinamento statale dalla legge 23 dicembre 1996 n.662 "Misure per la razionalizzazione della finanza pubblica"

Nell'ordinamento regionale tale istituto nel campo dell'edilizia edilizia viene introdotto con l'art.14 della L.R. 26.03.2001 N°2 che ha recepito le norme di cui all'art. 1 , commi 6,7,8,9,10 della legge 21.12.2001 n°443(c.d. legge obiettivo).

La suddetta norma prevedeva la possibilità in alternativa a concessione e d autorizzazione(a scelta dell'interessato) di realizzare gli interventi di edilizia specificati nel sopracitato comma 6 lett. a),b),c) e d)" in base a semplice denuncia di inizio di attività".

Con circolare n°4 del 05.03.2004 pubblicata in GURS n°11 del 12.03.2004 l'ARTA ha chiarito "che l'accertamento di conformità di cui all'art.13 (l.47/85) è oggi disciplinato dall'art.36 del T.U. d.lgs 380/2001 (in tal senso TAR Sicilia - Palermo: sez In. 334 del 22.03.2003) e che trova applicazione anche l'art.22 del del detto T.U.- attratto dalla nuova formulazione dell'art.13 citato che disciplina le ipotesi degli interventi subordinati a denuncia d'inizio di attività con i limiti ed alle condizioni esplicitate nella circolare 7.8.2003 n.174 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

Successivamente, con l'entrata in vigore del decreto legge 14 marzo 2005 n.358 (*disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato, nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali*) convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n.80, essa assume la denominazione di "**DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ**"

Con legge 30.07.2010 n.122 (legge finanziaria) avente per oggetto: **Conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 31.05.2010, n.78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica** pubblicata sulla GURI – Serie generale n.176 del 30.07.2010, è stata introdotta, all'art. 49, comma 4-bis la **segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)**, con sostituzione dell'art.19 della legge 241 del 1990 della "**Dichiarazione di inizio attività**". come introdotta dalla legge n.80/2005 che aveva modificato l'originaria denominazione delle "**denuncia di inizio attività**" dell'art.19 della L.241/90.

L'emanazione della sopracitata norma aveva destato perplessità circa applicabilità della SCIA in materia edilizia.

La **circolare del 16 settembre 2010** del Ministero per la semplificazione normativa aveva chiarito che la **SCIA** (Segnalazione certificata di inizio attività), introdotta dal **comma 4-bis dell'art. 49, del decreto legge n. 78/2010**, attraverso la sostituzione dell'art. 19 della legge 241/1990, per corrispondere all'esigenza di liberalizzare l'attività d'impresa, **sostituisce anche la DIA in edilizia**, eccetto la Dia alternativa al permesso di costruire (super DIA),

La predetta circolare in ogni caso non aveva superato le perplessità circa l'applicabilità della SCIA in campo edilizio.

Infine con l'entrata in vigore del **D.L. n.70 del 13 maggio 2011** "*Prime disposizioni urgenti per l'economia*", pubblicato nella GURI del 13.05.2011 e convertito in legge n.106 del 12 luglio 2011, è stato chiarito che la SCIA di cui all'art. 19 del L.241/90 trova applicazione anche in campo edilizio con la nota interpretativa di cui all'art. 5, comma 2) lett.c) che così recita: **le disposizioni di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 si interpretano nel senso che le stesse si applicano alle denuncia di inizio attività in materia edilizia disciplinate da DPR 6 giugno 2001 n. 380, con esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di costruire e nel senso che, nei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesistici o culturali, la SCIA non sostituisce gli atti di autorizzazione o nulla osta, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e del patrimoni culturale,**"

Da ultimo l'art. 6 (comma 1) del **decreto legge 138/2011** ha introdotto alcune **disposizioni di coordinamento** con le norme del citato **comma 6-bis del decreto legge 70/2011** sulla **riduzione dei tempi per le verifiche ex post in materia di SCIA in edilizia (30 giorni)**, nonché (nuovo comma 6-ter all'art. 19 della legge 241/1990) ha previsto che la SCIA, analogamente alla denuncia di inizio attività ed alla DIA, **non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili.**

Gli interessati possono, pertanto, sollecitare le amministrazioni competenti ad effettuare gli adempimenti previsti e, in caso di inerzia, possono esperire esclusivamente l'azione avverso il silenzio come disciplinata dall'art. 31, commi 1-3, del **D.Lgs. n. 104/2010** (Codice del processo amministrativo), adeguandosi, di fatto, alla pronuncia del **Consiglio di Stato 29 luglio 2011, n. 15** che ha ribadito che la DIA (e ora la SCIA) è un atto di

autonomia privata con cui si comunica alla pubblica amministrazione l'esercizio di un'attività consentita dalla legge e non è autonomamente impugnabile.

L'art. 19 della Legge 241/90 come sostituito integralmente dall'art. 49 comma 4-bis della L.122/2010 di conversione del D.L. 78/2010 che ha introdotto l'istituto della SCIA è stato recepito nell'ordinamento regionale siciliano dall'art. 6 della L. R. 5/2011 che ha sostituito l'art. 22 della L.R. 10/91 che così recita " **trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.19 della l.241/ 90 e successive modifiche ed integrazioni**" effettuando così un recepimento dinamico.

La Corte Costituzionale con **sentenza n. 164 del 2012** ha dichiarato la legittimità costituzionale dell'**applicazione della Scia a tutte le materie**, tra cui quelle che spettano alla competenza concorrente delle regioni, **compresa l'edilizia**, dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale presentate dalle Regioni Valle d'Aosta, Toscana, Liguria, Emilia Romagna e Puglia che avevano censurato le disposizioni nazionali (art. 49, commi 4-bis e 4-ter, del decreto legge n. 78/2010) nelle quali si dispone che la Scia sostituisce la Dia(N.B. :**dichiarazione di inizio attività**)recata da "ogni normativa statale e regionale".

La Corte ha riconosciuto che è inappropriato riferire la disciplina della Scia alla materia "tutela della concorrenza", come affermato dal comma 4-ter dell'art. 49 del decreto legge n. 78, in quanto l'applicazione della SCIA va oltre la materia della concorrenza, anche se potrebbero verificarsi dei casi nei quali tale materia venga in rilievo. Si tratta dunque di una valutazione da operare caso per caso.

Appare invece corretto, sempre secondo la Consulta, stabilire che la disciplina della SCIA costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), Cost., in quanto si tratta di una prestazione specifica che attiene al principio di semplificazione dell'azione amministrativa ed è finalizzata ad agevolare l'iniziativa economica (art. 41, primo comma, Cost), tutelando il diritto dell'interessato ad un sollecito esame, da parte della pubblica amministrazione competente, dei presupposti di diritto e di fatto che autorizzano l'iniziativa medesima, diritto da garantire in modo uniforme sull'intero territorio nazionale compreso quello statuto speciale.

In altri termini , si è in presenza di un concorso di competenze che , nella fattispecie, vede prevalere la competenza esclusiva dello Stato, essendo essa l'unica in grado di consentire la realizzazione dell'esigenza suddetta.

Nel caso in esame il nuovo art. 19 della legge 241/90 non abroga ne' implicitamente ne'esplicitamente le norme riportate negli articoli 22e 23 del DPR 380/2001 .

L'abrogazione di una norma contenuta in un testo unico, deve avvenire solamente in modo esplicito , ai sensi della legge 8 marzo 1999 n.50.

Infatti l'art. 7 comma 6 della legge 50/99 specifica che " *le disposizioni contenute in un testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione precisa delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare...*".

Alla luce delle superiori considerazioni si può affermare:

- 1) Che la SCIA edilizia trova applicazione anche nell'ordinamento della regione siciliana, pur avendo in materia potestà esclusiva ,in forza del recente pronunciamento della Corte

Costituzionale con sentenza n° 164/ 2012 e del recepimento operato con l'art.6 della L.R.n°5/2011 ;

- 2) Che la Dia Disciplinata dal DPR 380/2001 non risulta abrogata dal nuovo testo dell'art. 19 della L.241/90 che ha introdotto l'istituto della Scia che ha sostituito la "**Dichiarazione di inizio attività**" e non la "**Denuncia di inizio attività**".
- 3) che pertanto i due Istituti DIA e SCIA in materia edilizia coestino entrambi ed operano per l'esecuzione degli interventi per gli interventi previsti dal comma 1) e 2) del DPR 380/2001 con procedure diverse.
- 4) Che è esclusa l'applicazione della SCIA per gli interventi di cui al comma 3) dell'art.22 del DPR. 380/2001 per i quali è previsto il rilascio del permesso a costruire(concessione edilizia)

B) - Interventi edilizi applicabili attraverso SCIA

La Scia trova applicazione per tutti gli interventi realizzabili attraverso la DIA di cui ai commi 1) e 2) dell'art. 22 del DPR 380/2001.

Invece non trova applicazione per gli interventi realizzabili attraverso DIA (c.d. Super DIA) in sostituzione del permesso a costruire (concessione edilizia) di cui al comma 3 dell'art.22 del DPR 380/2001 ed in tutti i casi in cui l'ordinamento regionale prevede il ricorso per l'esecuzione degli interventi alla concessione edilizia.

La Scia si applica anche agli **interventi edilizi in zona sottoposta a vincolo**, specificando che in tali casi è comunque necessario il **preventivo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'ente competente alla relativa tutela che dovrà essere allegato alla SCIA.**

Conseguentemente per gli immobili ricadenti in zona vincolata, la Scia dovrà essere corredata dell'atto di assenso e/o di autorizzazione rilasciato **dall'ente competente alla relativa tutela.**(Centro storico- vincolo paesistico ed archeologico,vincolo idrogeologico, vincolo sismico ecc.).

La **Scia** in pratica, in alternativa alla DIA potrà essere presentata **per l'esecuzione dei seguenti interventi:**

- Manutenzione straordinaria (lettera b, comma 1, art.20, L.R. 71/78);
- Restauro e risanamento conservativo (lettera c, comma 1, art.20, L.R. 71/78);
- Realizzazione di parcheggi pertinenziali nel sottosuolo delle aree di pertinenza e/o al piano terra di edifici esistenti;(art. 9 della L.122/1989)
- Opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche consistenti in rampe o ascensori esterni ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- Costruzioni di recinzioni con esclusione di quelle dei fondi rustici di cui all'art.6 L.R. 37/85, muri di cinta e cancellate;
- Aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;

- Revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni;
- Varianti a concessioni già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violano le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia. (EX art. 15 L.47/85 ora art.22 c.2 DPR. 380/2001)

Ed inoltre in alternativa alla autorizzazione di cui all'art 5 della L.37/85

- Pertinenze o impianti tecnologici a servizio di edifici già esistenti;
- Occupazioni suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero;
- Demolizioni;
- Rinterri e scavi che non riguardino la coltivazione di cave o torbiere;
- Cambio di destinazione d'uso degli edifici o parti di essi (art. 10 l.r. 37/85)

In zona "A" e ammessa solo se il cambio di destinazione d'uso è di tipo funzionale (senza esecuzione di opere edili e non comporta modificazione degli standard)

- Impianto di prefabbricati ad una sola elevazione fuori terra di modesta dimensione non adibiti ad uso abitativo;
- Escavazione pozzi e per le strutture ad essi connessi;
- Costruzione di strade interpoderali o vicinali;
- frazionamento di unità immobiliari adibite ad abitazione, non sottoposte a vincoli previsti dalla normativa vigente, in un maggior numero di unità immobiliari – **(art. 20 comma 8 L.R. 16.04.2003, n.4)**-
-
- Opere per l'adeguamento degli edifici a destinazione commerciale e/o produttiva a sopravvenute norme di sicurezza e/o igienico-sanitarie con il limite del 10% della superficie utile inizialmente assentita e per un massimo di 60 mq. – **(art. 20 comma 7 L.R. 16.04.2003, n.4)**
- Opere necessarie per l'adeguamento degli scarichi degli insediamenti civili esistenti, che non recapitano in pubbliche fognature, alle disposizioni previste dalla L.R. n. 27/86.
- Impianti fotovoltaici e solare termico finalizzati al contenimento energetico ed uso razionale dell'energia in edifici ed impianti industriali.

In riferimento a quanto sopra rappresentato sono pertanto applicabili nell'ambito della regione Sicilia i seguenti titoli abilitativi:

1)- concessione edilizia(permesso a costruire) –art.36 della L.R. 27.12.1978 n. 71 e s.m.i.;

2)-autorizzazione edilizia- art 5 e art. 10 (cambio di destinazione d'uso) della L.R. 37/85,

3)- Comunicazione – art.9 L.R. 37/85 e art. 20 L.R. 4/2003

4)- Opere libere non soggette a comunicazione ,autorizzazione o comunicazione. Art.6 L.R. 37/85

5)-Denuncia Di inizio attività (DIA);

6)- Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Per gli interventi edilizia da realizzare con i titoli abilitativi di cui ai superiori nn.1),2),3),4),5) si fa espresso rinvio alle linee guida del 15.03.2011 prot. n°5733 di cui ne resta confermato il contenuto.

Per effetto della podestà esclusiva della regione siciliana in materia edilizia ed urbanistica si rappresenta che non trovano ingresso nell'ordinamento regionale le norme del testo unico dell'edilizia non espressamente recepite come ad esempio la CILA (comunicazione inizio lavori asseverata) di cui al comma 2 dell'art. 6 ed il comma 1 dell'art. 6 (attività libera) del DPR 380/2001 .

C) - PROCEDURA SCIA

La procedura di formazione della segnalazione certificata di inizio attività prevede i seguenti adempimenti :

- Presentazione della SCIA attraverso lettera posta raccomandata ovvero attraverso modalità telematica (della attivazione di tale procedura sarà data opportuna comunicazione) o con la presentazione a mano e l'acquisizione del relativo numero di protocollo sottoscritta dal richiedente su modulo predisposto dal comune corredata dei seguenti documenti:
- 1)- titolo di legittimazione del richiedente (titolo di proprietà altro titolo equipollente)
- 2)- dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati le qualità personali ed i fatti;
- 3)- elaborati progettuali(secondo il caso : planimetrie, piante, prospetti, sezioni, documentazione fotografica ecc.);
- 4)- asseverazione, su modulo predisposto dal comune del progettista, sulla conformità delle opere agli strumenti urbanistici approvati o adottati nonché alle normative di settore;
- 5)- relazione tecnica descrittiva delle opere da realizzare;
- 6)- eventuali nulla osta o autorizzazione rilasciati dagli enti di tutela per gli immobili ricadente in aree vincolate.

(per gli immobili ricadenti in zona "A" del vigente PRG ed assoggettate ai Piani di recupero deve essere acquisito il preliminare parere dell'ufficio tecnico circa la compatibilità delle opere da realizzare da allegare alla SCIA).

7)- nominativo della ditta esecutrice dei lavori con il relativo DURC ;

8)-dichiarazione circa la eventuale quantità di materiale di demolizione prodotta e modalità di smaltimento sottoscritta dalla ditta richiedente e dal direttore dei lavori.

Le opere della segnalazione certificata inizio attività possono essere iniziati alla data di presentazione della segnalazione.

Il comune entro 30 giorni dalla data di presentazione in caso di contrasto alle norme può:

- 1)- vietare la prosecuzione della attività;
- 2)-richiedere la demolizione di eventuali effetti dannosi;
- 3)-adottare eventuali determinazioni in via di autotutela;

trascorsi i 30 giorni consentito intervenire solo in presenza di un danno:

-al patrimonio artistico e culturale;

- l'ambiente e la salute;
- la sicurezza pubblica;
- la difesa nazionale

La SCIA ha una validità di anni 3 (tre).

Ove i lavori non dovessero essere ultimati entro i termini di scadenza è consentito presentare una nuova SCIA per il completamento dei lavori.

E' obbligo comunicare alla Amministrazione la fine dei lavori con l' avvenuta variazione catastale ovvero dichiarazione che i lavori non hanno comportato modificazioni del classamento e con allegata dichiarazione del direttore dei lavori attestante la conformità delle opere eseguite al progetto presentato con la SCIA (certificato di collaudo).

Per la Scia sono dovuti i diritti di segreteria previsti per la DIA ed eventuali oneri di urbanizzazione e di costruzione se dovuti.

Si rappresenta che la documentazione,ove non si utilizza la trasmissione telematica, (in atto non attivata e di cui si darà opportuna comunicazione della sua attivazione) deve essere presentata oltre che in forma cartacea anche su supporto informatico in PDF e DWG.

D) SANZIONI

L'art. 19 della legge n.241/90 prevede che in caso di dichiarazioni o attestazioni false o mendaci allegate alla SCIA il responsabile è punito con la reclusione da uno a tre anni , salvo il fatto non costituisca un reato più grave.

Il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale.

Per gli interventi edilizi realizzabili con la SCIA trovano applicazione le sanzioni previste per la DIA all'art. 37 del T.U. di cui al D.P.R. 380/2001 .

Si riportano per una migliore applicazione delle norme che ci occupano, altresì, le **definizioni relative agli interventi edilizi** previsti dai diversi titoli abilitativi, contenute nell'**art. 3 del DPR n. 380/2001**(art. 20 della L.71/78):

- a) «**interventi di manutenzione ordinaria**», gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) «**interventi di manutenzione straordinaria**», le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

Ai sensi del **nuovo art. 6 del T.U.**, introdotto dall'art. 5 del decreto legge 40/2010, sono considerati **interventi di manutenzione straordinaria** anche **le aperture di porte interne o lo spostamento di pareti interne**, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici. *(tali interventi nell'ambito della regione siciliana sono consentiti attraverso comunicazione ai sensi dell'art.9 della L.R. n°37/85).*

- c) «**interventi di restauro e di risanamento conservativo**», gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

- d) «**interventi di ristrutturazione edilizia**», gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;

- e) «**interventi di nuova costruzione**», quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
 - e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);
 - e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
 - e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
 - e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
 - e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
 - e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualificano come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
 - e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;

- f) gli «**interventi di ristrutturazione urbanistica**», quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

E) - Pratiche insediamenti produttivi - SUAP

Per quanto attiene le iniziative produttive trova applicazione la Scia di cui all'art. 19 della L. 241/1990 ed s.m.i così come recepita dall'art. 6 della L. R. 5/2011 che ha sostituito l'art. 22 della L.R. 10/91 che così recita” trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.19 della l.241/ 90 e successive modifiche ed integrazioni” effettuando così un recepimento dinamico.

Pertanto le DIA non saranno più accettate e di conseguenza saranno restituite agli interessati per uniformare la richiesta alle sopravvenute novelle legislative.

Saranno in ogni caso definite le DIA già presentate al SUAP alla data della presente disposizione.

Si rappresenta che la documentazione,ove non si utilizza la trasmissione telematica, deve essere presentata oltre che in forma cartacea anche su supporto informatico in PDF e DWG.

Per le modalità di presentazione delle comunicazioni valgono le stesse considerazioni rappresentate alle superiori punti C) e D) per la SCIA in edilizia.

La presente direttiva integra e sostituisce le disposizioni in precedenza impartite, anche in via informale, in contrasto con quanto sopra disposto.

Gli allegati per la presentazione della Scia relativi agli interventi edilizi sono pubblicati nel sito internet del comune alla voce “MODULISTICA”.

San Cataldo li 30.10.2012

Il dirigente
IV ripartizione - “Governo del territorio”
(Dott. Ing. Paolo Iannello)